

Proclama : publicado di commissione dell'illustrissimo, & eccellentissimo Signor Ferigo venier Capo., e V. Poda. per la serenis. Republica di Venetia, &c.; Rettore di Padova, & suo distretto, e delli nob. sig. sopra proveditori aggiunti, e proveditori alla sanità.

Contributors

Venier, Ferigo
Pasquati

Publication/Creation

Padova : Pasquati Stampator del Magistrato della Sanità, 1711.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/s64rcxtu>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



P R O C L A M A

Publicato di Commissione dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor
FERIGO VENIER CAP.^o, E V. POD.^a
 Per la Sereniss. Republica di Venetia, &c. Rettore di Padova,
 & suo distretto,

E DELL' NOB. SIG. SOPRA PROVEDITORI AGGIUNTI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'.

Nelle correnti importanti congiunture, attese l'incessante mortalità d'Animali Bovini; trovandosi necessario invigilare con attenzione particolare che non restino condotti al Macello, così Manzi, come Vacche, & Vitelli per uso delle Beccarie, & alimento de' Popoli, li quali habbino alcun' ombra di sospetto d'infettione: però con il presente nostro Proclama commettiamo.

Che non possi alcun Beccaro introdurre in Città a un Animale Bovino, se non porterà prima all' Ufficio della Sanità una Fede del Paroco di quella Villa, dove harrà comprato esso Animale, qual Paroco debba con giuramento, e con il Sigillo della sua Chiesa attestare in scritto, unito al Degan, & Huomo di Commun, che nella Stalla, da cui sarà stato levato l'Animale medesimo, non s'è di presente, nè vi s'è stato in passato alcuno degl' altri Animali di detta Stalla ammalato, o morto, attestandosi insieme, che lo stesso Animale comprato s'è sano, e descrivendo il colore del Pello, da esser introdotto alle Porte con previo Mandato dell' Ufficio della Sanità sudetta, esaminata, che s'è detta Fede, senza il qual Mandato sarà proibito a' Custodi l'introduzione di Animale alcuno; restando per altro ferme le altre diligenze, & esami delle Visce nell'atto del Coppo prescritte dal Magistrato Eccellentissimo della Sanità di Venezia, & con altri nostri Proclamiure ordinate.

Sarà pure in cadauna Podestaria, e Vicaria di questa nostra Giurisdizione proibito a' Beccari il poter ammazzare alcun de' sudetti Animali Bovini, se prima non harranno portata, o al Rappresentante di quella Podestaria, o al Vicario di quella Vicaria, dove rispettivamente esercitassero la Beccaria una Fede delle stesse condizioni sopra riferite, perche resti da sudetti Rappresentanti, e Visti ben' esaminata, assicurandosi delle cose sopra espresse, accio sempre si sappi con sicurezza, che l'Animale, ne doverà ammazzarsi, non venghi da Stalla infetta, & nelle altre Ville doveranno in ordine anco al Capitolo di uno del Proclama di Venezia esser praticate con l'assistenza del Paroco le cauzioni, e diligenze sudette.

Et perche vediamo, che nelle Podestarie, Vicarie, e Ville di detta nostra Giurisdizione non viene praticato il Bollo delle Carni licentiate, come si pratica qui in Città, ordiniamo, e comandiamo, che in quei Luoghi, dove vi saranno li Bolli delle Podestarie, Vicarie, o altre Communità, doppo licenziato l'Animale nelle forme sopra espresse, siano Bollati con detto Bollo tutti li quattro Quarti, e quelli tenuti dal Beccaro appesi a Publica vista, onde li Compratori volendo provedersi di Carne, habbino il fatto a' farla tagliare, e separare da Quarti, come sopra bollati, asportandola seco sul fatto subito doppo taglia, e separata, restando perciò tanto a' Beccari di questa Città, quanto a' quelli del nostro distretto proibito, e vietato espressamente il tener sopra le loro Banche alcuna porzione di Carne, benchè picciola, tagliata, e separata da' detti Quarti Bollati, e così pure resti a' Compratori espressamente vietato il comprarne alcuna parte separata, con sopra, ma dovendo sempre farla sul fatto tagliare, e separare dal Quarto, accio resti sicuro, che non sia venduta, nè comprata Carne, se non Bollata, e licenziata, come sopra, e nelle Ville, dove non vi fossero Bolli, doverà il peso del Commun di detta Villa esser provisto d' un qualche Bollo per il fine sudetto, qual dovrà sempre restar appeso al Paroco, non potendo esser detto Bollo adoprato in altro uso.

Tutte le cose sudette doveranno esser eseguite da chi s'aspetta con piena puntualità, e fedeltà, restando a' trasgressori comminate le più severe pene, così pecuniarie, come di Bando, Prigion, Galera, & etiam di Vita, secondo la qualità, e grado de' delinquenti, e trasgressori, e secondo la qualità del loro delitto, e trasgressione.

Essendo poi sempre più ferma la nostra intentione, eoluta volontà, che restino eseguite tutte le altre cose prescritte nelli antecedenti Proclami; Nel particolare alla Sepoltura delli Animali tutti, che perissero, aggiungendo comandiamo.

Che debba esser sempre nell'atto della Sepoltura praticato l'uso della Calcina per assicurarsi da quei pregiudizj, che li Cadaveri non ben consumati da essa Calcina potessero produrre; e perche questa li trovi sempre pronta, doverà ogni Commune a' sue spese provvederla per quei casi che potessero occorrere nel suo Comune; dovendo per ciò il Degan a' spese del Commun medesimo, come sopra, farne subito una conserva in quella quantità, che giudicasse poter occorrere per il numero delli Animali, che trissero. Obligando il Paroco di cadauna Villa ad invigilare, che ciò sia adempito, e nel solo caso dove fosse affatto impossibile proveder di Calcina, far che li Cadaveri prima della Sepoltura restino abbruggiati in ordine alle Piche prescrittioni, & osservando pure, che le Piche siano escavate alla profondità delli dieci piedi già comandate la Terra sopra ben battuta, il che deve servire a' quella conservazione, e preservazione, che è sommamente a' cure del Publico.

E perche sia da cadauno eseguito a' quanto è di sopra espresso, e particolarmente per quello riguarda alla Provisone della Calcina, essendo stato già con Decreto di S. E. primo Ottobre corrente incaricato il Sig. Agostin Sartori Nadaro ordinario della Cancelleria Prefettizia a' dover in quei Comuni, ne quali accaduto gli fosse il distretto della mortalità de' Bovini di rilasciare li Mandati necessarii diretti alli Fisattori, o Cassieri delli stessi per l'esborso del denaro necessario per la compra della detta Calcina, doveranno li detti Degani portarsi dal sudetto Sig. Sartori per levare li Mandati necessarii, per adempire le cose sopra prescritte. Il che tutto s'intenderà pure ordinato sotto le pene sopra espresse per la sua puntuale, & inviolabile osservazione.

(FERIGO VENIER Capit., V. Pod.)

[GIUSTINIAN STRA.
 [ALFONSO DEGL' ODDI DOTTOR.
 [PARMESAN CORTIVO DE' SANTI DOTTOR.
 [ANTONIO BOMBARDINI DOTTOR.
 [CO. BENEDETTO SALVATICO.

SOPRA PROVEDITORI
AGGIUNTI.

[CO. GIROLAMO BROZZOLO DOTTOR.
 [NICOLÒ AMAI CAVALIER.
 [GIO. ANTONIO BELLINI COSTANTINI DOTTOR.
 [GIO. ANDREA FRANCO DOTTOR.
 [PAULO ANDRONICO DOTTOR.

PROVEDITORI.

Adi 23. Storc 1711. si publicò il sopradetto Proclama per l'auto Comandador della Trombetta alli luoghi soliti molte persone Savvi.

Carlo Cesare Dott. Cons. M.

In Padova per il Pasquati Stampatore del Magistrato della Sanità.